COMMISSIONE IV

GIUSTIZIA

XVIII.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 23 SETTEMBRE 1964

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ZAPPA

INDICE

PAG.

Disegno di legge (*Discussione e rinvio*):

Modificazioni alle norme di protesti delle cambiali e degli assegni bancari (1525).

Proposta di legge (*Discussione e approvazione*):

ALESI: Deroga, in materia di protesto cambiario alle norme di cui al terzo comma dell'articolo 51 del regio decreto 14 febbraio 1933, n. 1669 (1453). 283

PRESIDENTE 283, 286, 287, 291
ALESI 288, 290
CAVALLARO FRANCESCO, *Relatore* . 283, 287, 288, 289
COCCIA 286
DE FLORIO 287, 288
FORTUNA 290
GUERRINI GIORGIO 286, 287
MISASI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia* 287, 289

Votazione segreta:

PRESIDENTE 292

La seduta comincia alle 10,10.

DELL'ANDRO, *Segretario*, legge il verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Discussione del disegno di legge: Modificazioni alle norme di protesti delle cambiali e degli assegni bancari (1525) e della proposta di legge d'iniziativa del deputato Alesi Massimo: Deroga in materia di protesto cambiario alle norme di cui al terzo comma dell'articolo 51 del regio decreto 14 febbraio 1933, n. 1669. (1453).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge numero 1525, concernente modificazioni alle norme di protesti delle cambiali e degli assegni bancari nonché della proposta di legge numero 1453, d'iniziativa del deputato Alesi Massimo, concernente deroga, in materia di protesto cambiario, alle norme di cui al terzo comma dell'articolo 51 del regio decreto 14 febbraio 1933, n. 1669. Data l'analogia della materia trattata nei due provvedimenti si procederà a discussione congiunta.

Il relatore Cavallaro Francesco ha facoltà di svolgere la relazione sia sul disegno che sulla proposta di legge.

CAVALLARO FRANCESCO, *Relatore*. Questo disegno di legge, che riproduce con lievi modificazioni un progetto già presentato nella precedente Legislatura, mira ad eliminare alcuni inconvenienti gravissimi che, attualmente, si verificano nel servizio dei protesti cambiari.

Il vertiginoso aumento del numero dei protesti ha fatto sì che ai singoli pubblici uffi-

ciali, ai quali è affidato questo servizio - notai, ufficiali giudiziari e, in piccola parte, i segretari comunali - pervenga la richiesta, alle date più comuni di scadenza (metà mese, fine mese, fine anno) di provvedere all'incasso - e in caso di mancato pagamento, al protesto - di molte decine e qualche volta centinaia di effetti. Si verifica, così, che un notaio o un ufficiale giudiziario, alle scadenze cruciali provvede, in un solo giorno, ad elevare anche qualche centinaio di protesti.

La prima considerazione, che discende da queste cifre, è che i protesti siano effettuati seguendo una procedura diversa da quella prescritta dalla legge. Anzitutto è materialmente impossibile che il pubblico ufficiale, che eleva il protesto, si sia recato al domicilio di ciascun debitore. Ci troviamo, così, di fronte ad un illecito penale, che può avere anche delle gravi conseguenze per chi ha effettuato il protesto in questo modo. È veramente strano che si sia giunti, fino ad oggi, senza provvedere e porre rimedio a questo gravissimo inconveniente che può anche dar luogo a ricatti nei confronti dei pubblici ufficiali, con minaccia di denuncia che, fino ad un anno fa, comportava anche l'arresto obbligatorio.

Questa mia premessa significa che - attraverso l'approvazione di questa o di altra legge - è assolutamente necessario uscire da un simile, deplorevole stato di cose, da una tale situazione di fatto che presenta indubbi caratteri di pericolosità. A mio modo di vedere, il disegno di legge sottoposto al nostro esame, nel suo complesso risponde proprio allo scopo. Non mi sentirei di dire che esso rappresenti un *optimum*, tuttavia ritengo che allo stato attuale delle cose esso rappresenti la migliore soluzione, dato che siamo vincolati dalla Convenzione di Ginevra in merito alla forma pubblica dell'accertamento del mancato pagamento.

In questi ultimi anni ci siamo trovati di fronte ad un aumento vertiginoso della circolazione dei titoli di credito; aumento che comporta, come conseguenza, il moltiplicarsi dei mancati pagamenti con la conseguenza di un enorme accrescimento di lavoro per i pubblici ufficiali che devono eseguire il protesto.

Conseguentemente, gli ufficiali giudiziari si servono dei commessi ed il disegno di legge non si limita a regolarizzare questo illegale stato di fatto dei pubblici ufficiali che si servono dei commessi per eseguire i protesti ma, autorizzando legalmente l'attività dei presentatori, moralizza il servizio, perché tende a distribuire equitativamente il servizio stesso in maniera da evitare l'accentramento nelle mani di taluni pubblici ufficiali, secondo le rispettive zone, della massima parte del servizio con evidente vantaggio economico di pochissimi a danno degli altri.

Il disegno di legge stabilisce che ciascun notaio giornalmente, nella propria sede, può avvalersi dell'opera di un solo presentatore, ed eventualmente di due quando gli venga riconosciuta questa facoltà per specifiche esigenze di servizio. Per i giorni in cui le scadenze sono particolarmente numerose il notaio avrà la facoltà di avvalersi dell'opera di sei presentatori al massimo.

Gli ufficiali giudiziari, quando l'ufficio sia sprovvisto di aiutanti ufficiali giudiziari o quando, nei giorni di più numerose scadenze, il ricorso agli aiutanti ufficiali giudiziari non sia sufficiente a sodisfare tutte le esigenze del servizio, possono ricorrere al servizio di presentatori il cui numero non potrà essere superiore a quello del numero degli ufficiali giudiziari assegnati alla sede.

Inoltre, il disegno di legge prevede, molto giustamente, che il numero dei protesti che ogni presentatore può redigere ogni giorno, sia fissato dal presidente della Corte d'appello territorialmente competente. Ciò impedirà il protrarsi della situazione, oggi vigente, per cui un solo ufficiale giudiziario redige in un giorno alcune centinaia di protesti.

Mi sembra, perciò, che nel complesso il disegno di legge risponda a una esigenza veramente indilazionabile.

Tuttavia, proporrei qualche emendamento. L'articolo 1 dispone che i presentatori abbiano i requisiti richiesti dalla legge 16 febbraio 1913, n. 89 per i fidefacenti. La parola « fidefacenti » si trova ripetuta parecchie volte nel disegno di legge. Ho l'impressione che il redattore di questo testo non si sia curato di andare a vedere quali siano i requisiti richiesti per i fidefacenti, in quanto è assurdo chiedere questo tipo di requisiti per poter redigere un protesto. Infatti, dall'ultimo comma dell'articolo 50 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, relativa all'ordinamento del notariato, si rileva che i fidefacenti devono avere i requisiti stabiliti per i testimoni ma non è loro di ostacolo il fatto di essere ciechi, sordi, muti e non sapere o non poter sottoscrivere !...

A conferma di quanto ho detto leggo il testo di questo articolo 50 che suona così: « I testimoni debbono essere maggiori di anni 21, cittadini della Repubblica o stranieri in essa residenti, avere il pieno esercizio dei diritti civili e non essere interessati nell'atto.

« Non sono testimoni idonei i ciechi, i sordi, i muti, i parenti e gli affini del notaio e delle

parti indicati nell'articolo 28, il coniuge dell'uno o delle altre e coloro che non sanno e non possono sottoscrivere.

« I fidefacenti devono avere i requisiti stabiliti per i testimoni, ma non sono loro di ostacolo le attinenze e le qualità accennate nel precedente capoverso, né il non sapere o il non poter sottoscrivere ».

È evidente che chi ha esteso il disegno di legge è incorso in una svista! Basterebbe chiedere i requisiti per essere testimoni. Il presentatore è un nuovo pubblico ufficiale e non un « fidefacente », al quale non può essere assolutamente paragonato. Semmai il fidefacente – nel caso del protesto – sarebbe il notaio o l'ufficiale giudiziario che mandano il « presentatore » al domicilio del debitore.

Pertanto la mia proposta è di sostituire al secondo comma dell'articolo 1 del disegno di legge, alle parole « i requisiti richiesti per i fidefacenti », le altre: « i requisiti richiesti per i testimoni », nel senso che non devono essere parenti della persona da protestare, e sappiano leggere e scrivere. Tuttavia dovrebbe essere messo in rilievo che essi non possono essere stranieri, il che costituirebbe una deroga ai requisiti richiesti per i testimoni i quali possono anche essere stranieri.

Qualche altro emendamento. All'articolo 5, alla fine del primo comma è detto che: « Il presidente della Corte d'appello, con decreto da pubblicarsi entro il mese di novembre di ogni anno, provvede in merito alle richieste dei notai che intendono avvalersi di più presentatori ». Ora, all'articolo 2, si prevede il caso di due presentatori al massimo: e ciò potrebbe sembrare un contrasto fra le due norme. Direi, quindi, che la formula di cui all'articolo 5 dovrebbe essere sostituita con un'altra più precisa, per esempio: « ...provvede in merito alle richieste dei notai che intendono avvalersi di due presentatori come previsto dall'articolo 2 ».

Un'altra osservazione: il disegno di legge stabilisce che i diritti di accesso vengono riservati ai notai, mentre i diritti di trasferta sono riservati agli ufficiali giudiziari per l'80 per cento. Passi pure il consentire che l'indennità corrispondente ai diritti di accesso sia lasciata ai notai, come pure l'indennità corrispondente al 20 per cento dei diritti di trasferta sia lasciata agli ufficiali giudiziari; ma che si parli di indennità di accesso per un pubblico ufficiale che l'accesso non lo fa, mi sembra strano.

Che si conceda il 20 per cento dell'indennità di trasferta ad un ufficiale giudiziario, mi pare una contraddizione. Se si vuole mantenere la sostanza economica di questa norma, si può anche fare, ma senza dire che competa il diritto di accesso e di trasferta a chi non fa né la trasferta né l'accesso. Si potrebbe emendare quest'ultimo comma dell'articolo 5 togliendo queste parole e aggiungendo: « Ai notai compete, a titolo di corrispettivo delle loro prestazioni, un compenso uguale all'indennità di accesso prevista dall'articolo 29 della legge 22 novembre 1954, n. 1158 ». Cioè si tratterebbe di abolire le parole « indennità di accesso » e sostituirle con le altre che ho indicato. Lo stesso per l'indennità di trasferta.

All'articolo 4 è detto che il protesto è sottoscritto anche dal presentatore nell'ipotesi di cui agli articoli precedenti. Ora, il notaio deve essere l'ultimo a sottoscrivere l'atto. Quindi il presentatore deve sottoscrivere prima della sottoscrizione del pubblico ufficiale competente per l'atto.

Poi, bisognerebbe prevedere il caso di decesso del pubblico ufficiale, notaio o ufficiale giudiziario, dopo che è stato eseguito il protesto e prima della loro firma sul titolo, dato che il protesto è eseguito dal presentatore senza l'intervento del notaio o dell'ufficiale giudiziario. Il protesto è fatto nel momento in cui il presentatore si reca sul posto e chiede il pagamento della cambiale. Bisogna, quindi, prevedere il caso della morte. Si potrebbe dire: « In caso di impedimento del notaio, il presidente del tribunale designerà altro notaio che possa sottoscrivere il protesto ».

Questo disegno di legge presenta, rispetto a quello presentato nella precedente Legislatura, il vantaggio di essere più armonico. Per esempio, all'articolo 1, autorizza anche i segretari comunali a servirsi dei messi comunali, mentre il precedente disegno di legge – e non ne comprendo il motivo – aveva escluso questa facoltà; mi sembra giusto che, come i notai e gli ufficiali giudiziari che si possono servire di terze persone, questo sia consentito anche ai segretari comunali.

Debbo, con compiacimento, rilevare che il disegno di legge, oggi al nostro esame, cerca di escludere qualsiasi criterio di privilegio a vantaggio di una categoria nei confronti di un'altra e presenta criteri di equità. Pertanto, ritengo di poterne proporre l'approvazione nel testo presentato dal Governo, con i pochi emendamenti da me suggeriti.

Per ciò che riguarda la proposta di legge n. 1435, di iniziativa del deputato Alesi Massimo, sono favorevole alla sua approvazione perché, in sostanza, il presentatore ci propone

di risolvere una questione che è rimasta insoluta, in quanto la legge 24 gennaio 1962, n. 13, prevede la proroga degli adempimenti per le obbligazioni scadenti nel giorno feriale che sia da considerarsi non lavorativo per i dipendenti degli istituti di credito. L'attuazione della « settimana corta » da parte degli istituti di credito ci propone, appunto, il problema degli adempimenti scadenti in questi giorni che sono festivi per i dipendenti delle aziende di credito ma non anche per la legge e, quindi, non per i notai né per gli ufficiali giudiziari.

Pertanto, all'articolo 1, la proposta di legge in esame chiede che il protesto per il mancato pagamento di una cambiale a giorno fisso od a certo tempo data o vista, scadente il giorno non festivo immediatamente precedente quello dichiarato non lavorativo per il personale dipendente dalle aziende ed istituti di credito, di cui al regio decreto 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni ed integrazioni, e comportante la chiusura degli sportelli bancari possa essere levato anche nel terzo giorno feriale successivo a quello di scadenza.

Dovrei rilevare che la dizione adottata sembra ammettere che il protesto si levi anche il primo giorno feriale, mentre in realtà il proponente Alesi Massimo ritiene che esso sia levato nel secondo o nel terzo. Per questo motivo, e per amore di precisione, proporrei di sostituire la frase: « può essere levato anche nel terzo giorno feriale successivo a quello della scadenza » con la frase « può essere levato nel secondo e terzo giorno feriale successivo a quello della scadenza ». Per il resto – a mio giudizio – la proposta di legge merita la nostra approvazione, in quanto mira ad eliminare un inconveniente di cui tutti sono edotti.

PRESIDENTE. Ringrazio il Relatore per la sua esauriente relazione.

Dichiaro aperta la discussione generale facendo presente – in merito al disegno di legge – che in esso c'è un punto che mi preoccupa, e sul quale mi permetto di richiamare l'attenzione del Governo: si tratta della figura giuridica di questo « presentatore » che il Relatore ha indicato quale pubblico ufficiale.

COCCIA. L'osservazione del Presidente merita veramente tutta la nostra attenzione. Indubbiamente, con la creazione di questa particolare figura di pubblico ufficiale, si viene ad inserire un nuovo elemento nel delicato problema dei rapporti tra notai, ufficiali giudiziari ed aiutanti ufficiali giudiziari; e questa preoccupazione deve essere ben presente a noi stessi nell'esame del disegno di legge. In particolare, mi pare che potrebbe risultarne menomata la posizione degli aiutanti ufficiali giudiziari. Secondo me, sarebbe utile qualche correttivo per mitigare la tendenza, da parte del notaio, ad utilizzare al massimo la figura del presentatore. Per esempio, all'articolo 3 del disegno di legge, dove è previsto il ricorso ai « presentatori » da parte degli ufficiali giudiziari – qualora il ricorso agli aiutanti ufficiali giudiziari non fosse sufficiente a sodisfare tutte le esigenze del servizio – si potrebbe aggiungere che i notai utilizzano quegli aiutanti ufficiali giudiziari anziché i presentatori.

Questo, a mio modo di vedere, darebbe maggior garanzia alla figura dell'aiutante ufficiale giudiziario.

PRESIDENTE. Vedremo, a questo proposito, cosa emergerà dal seguito della discussione. Ritengo, tuttavia (e vorrei sentire in proposito il parere del relatore) che per una più sollecita approvazione di questo disegno di legge si potrebbe forse arrivare alla nomina di un comitato ristretto che abbia la possibilità di valutare con maggior rigore le proposte fatte dal relatore e quelle che emergeranno dalle dichiarazioni degli onorevoli colleghi, esaminando più a fondo l'argomento.

GUERRINI GIORGIO. Concordo, in linea di massima, con la valutazione positiva che il relatore ha fatto di questo disegno di legge, ma voglio richiamare l'attenzione dei colleghi – in attesa della decisione sulla eventuale nomina di un comitato ristretto – sull'articolo 6. Quale è il pericolo, già messo in luce dal collega Coccia, che può presentare questo disegno di legge? Che, praticamente, delle tre categorie di persone abilitate ad elevare protesti, sia personalmente sia a mezzo di aiutanti – qui chiamati presentatori – prevalga la categoria più organizzata, che è quella dei notai. Infatti il notaio può costituire nell'ambito del suo ufficio un ufficio parallelo, anche con sei presentatori in determinate circostanze, per la levata dei protesti. Cosa che, evidentemente, non possono fare né il segretario comunale, vincolato da un orario di ufficio, da un rapporto di subordinazione con l'amministrazione, dai molteplici impegni della sua carriera, né può farlo l'ufficiale giudiziario, il quale ha delle mansioni specifiche stabilite dalla legge. Quindi, vi saranno dei notai che, particolarmente attrezzati per elevare protesti, organizzando un servizio di notevoli dimensioni, funzionante molto bene trarranno notevoli vantaggi anche di carattere finanziario.

L'articolo 6 tende a disciplinare in un certo senso la distribuzione degli incarichi tra notai, ufficiali giudiziari e segretari comunali. Però, esaminando bene questo articolo 6, si nota che, malgrado la buona volontà trasfusa nella norma per dare una disciplina a questa distribuzione, in realtà non si raggiunge completamente lo scopo.

Il testo dell'articolo è il seguente:

« Per i provvedimenti di cui all'articolo 5 della presente legge si deve tener conto di un'equa ripartizione tra le categorie dei notai e degli ufficiali giudiziari, avuto riguardo alle statistiche dell'ultimo biennio, agli eventuali accordi locali tra le categorie stesse in base all'importo degli effetti cambiari, nonché al numero dei notai che effettivamente levano protesti o ne facciano richiesta. Si deve, altresì, tener conto di un'equa distribuzione tra i notai stessi ».

Ma chi determina i criteri in base ai quali sarà effettuata la ripartizione degli incarichi fra le tre categorie abilitate ad elevare i protesti? Chi valuterà le statistiche dell'ultimo biennio? Quali sono gli accordi locali tra le categorie?

CAVALLARO FRANCESCO, *Relatore*. C'è il presidente della Corte d'appello.

GUERRINI GIORGIO. Il presidente della Corte d'appello ha soltanto la funzione di stabilire il numero dei presentatori abilitati a lavorare rispettivamente per conto dei notai, degli ufficiali giudiziari, dei segretari comunali, non a stabilire quale sia la divisione del lavoro fra le tre categorie.

MISASI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. L'articolo 7 dice:

« Il decreto del presidente della Corte di appello è pubblicato sul foglio degli annunzi legali della provincia ed entra in vigore il quindicesimo giorno dopo quello della pubblicazione ».

Quindi è evidente che spetta al presidente della Corte d'appello di stabilire la definizione del lavoro fra le tre categorie.

GUERRINI GIORGIO. Se questa è l'interpretazione da darsi all'articolo 7, può cadere qualcuno nei dubbi da me espressi.

In linea generale mi pare che il disegno di legge risolva alcuni grossi problemi. Il comitato ristretto potrebbe procedere alla unificazione del disegno e della proposta di legge in un unico testo, in modo da rendere più organica l'intera materia, eventualmente esaminando in modo approfondito anche gli emendamenti proposti dal relatore e quegli altri che potranno essere prospettati nel corso della discussione.

PRESIDENTE. Io vorrei un chiarimento dal relatore, che è anche notaio. Il costo del protesto, in generale, a quanto ammonta?

CAVALLARO FRANCESCO, *Relatore*. Questo dei protesti è un lavoro accessorio ed eccezionale per il notaio, mentre per l'ufficiale giudiziario è un lavoro ordinario...

GUERRINI GIORGIO. Per alcuni notai è prevalente!...

CAVALLARO FRANCESCO, *Relatore*. Proprio questo vieta il disegno di legge. Ci sono notai che fanno migliaia e migliaia di protesti e non si sa come vi arrivino. Con questo disegno di legge che limita il numero dei protesti, questi notai sono bloccati. Comunque i notai che fanno i protesti sono pochi; quasi tutti si rifiutano. Il protesto di una cambiale fatto dal notaio viene a costare più di quello elevato dall'ufficiale giudiziario. Un numero enorme di cambiali vengono pagate uno o due giorni dopo la scadenza e per questa proroga si paga molto.

DE FLORIO. Da questo disegno di legge emerge chiaramente la nuova figura del « presentatore », con le ovvie conseguenze che ne possono derivare in sede di inquadramento giuridico.

Rimagono, pertanto, molte perplessità sul danno effettivo che potrebbe derivare agli ufficiali giudiziari – ed in particolare ai più direttamente interessati aiutanti ufficiali giudiziari – dalla particolare agevolazione che verrebbe a dare ai notai nell'espletamento di questo genere di attività che, per loro, dovrebbe avere un carattere accessorio mentre il fatto stesso di essere talvolta costretti ad affrontare situazioni di emergenza in merito ai protesti cambiari li costringe a togliere del tempo al loro lavoro, direi più congeniale, più naturale.

Vorrei far rilevare al relatore che, se si desse al notaio la possibilità di predisporre, per questo lavoro, di una organizzazione autonoma, distaccata dalla sua persona, naturalmente sorgerebbero degli elementi particolari e potenziali che andrebbero, in definitiva, a detrimento degli aiutanti ufficiali giudiziari.

Vi sarebbe, forse, una soluzione a questo problema, e, cioè, la figura – di emergenza, direi – del presentatore, che si vuole introdurre nel nostro ordinamento, dovrebbe essere messa a disposizione dei notai solo nel caso in cui gli altri uffici abilitati ad effettuare

il protesto – ufficiali giudiziari e aiutanti ufficiali giudiziari – non riuscissero a rendere efficiente il servizio dei protesti.

Questo potrebbe essere un argomento che il comitato ristretto dovrebbe approfondire. Con l'adozione di un simile criterio si verrebbe a tutelare maggiormente gli ufficiali giudiziari e gli aiutanti ufficiali giudiziari in quanto si otterrebbe che il notaio potrebbe servirsi del presentatore solo quando il collaterale ufficio degli aiutinti ufficiali giudiziari non fosse in grado di assolvere efficacemente questa funzione.

Per quanto attiene al costo del protesto, forse, entriamo in un campo non strettamente pertinente all'oggetto di questa discussione, anche se meriterebbe, da parte nostra, una particolare meditazione. È stato calcolato che soltanto per i diritti di proroga delle cambiali, cioè per i due giorni di proroga che la maggior parte dei debitori generalmente chiede, vengono lucrati fra diritti di proroga ed interessi, sette miliardi di lire all'anno, anche perché – oltre tutto – il sistema di applicazione degli interessi è quanto mai particolare: non viene, cioè, applicato l'interesse sull'effettivo importo della cambiale, ma forfettariamente calcolato per scaglioni di valori, cosicché un effetto di 10 mila lire viene a pagare lo stesso interesse di uno di 6 mila lire.

CAVALLARO FRANCESCO, *Relatore*. Lei parla dei diritti di proroga che vengono applicati dalle banche. Qui esuliamo dall'argomento, perché tali diritti vengono applicati indipendentemente dal protesto.

DE FLORIO. Questi diritti, in caso di protesto, vengono ad aumentare il costo. Comunque, si tratta di una situazione da rivedere.

Un'altra questione che non mi sembra perfettamente convincente, è quella attinente al meccanismo della sanatoria prevista dall'articolo 12, in base al quale il debitore che adempie al pagamento della cambiale entro cinque giorni dal protesto ha diritto di avvalersi di una particolare procedura per l'eliminazione delle conseguenze della pubblicità del protesto stesso.

La pratica è generalmente diversa. In effetti, il debitore che si presenta allo sportello della banca o al notaio per pagare l'effetto entro cinque giorni dall'avvenuto protesto si sente eccepire che la cambiale – se il beneficiario appartiene ad una piazza diversa da quella del pagamento – è già stata restituita, tanto che, praticamente, il debitore si trova nella materiale impossibilità di ritirare l'effetto entro il termine stabilito per avere, poi, la possibilità di presentarlo al presidente del tribunale ai fini della cancellazione dal bollettino dei protesti.

Rilevo, ancora, che il disegno di legge stabilisce che il debitore, il giorno successivo al pagamento dell'effetto protestato, deve presentare domanda – allegando il titolo pagato – per la cancellazione del suo nome dall'elenco dei protesti. Dato che il debitore ha cinque giorni di tempo, dopo il protesto, per ritirare l'effetto, riterrei opportuno concedere un maggior respiro al debitore diligente che ritira l'effetto magari uno o due giorni dopo il protesto – anziché l'ultimo giorno – per presentare la domanda di cancellazione al presidente del tribunale, stabilendo che, comunque, nell'arco dei sei giorni il debitore può presentare la prescritta istanza. È questo un argomento che dovrebbe formare oggetto di esame in comitato ristretto.

Ad ogni modo ritengo che la prima questione – quella di una più ampia tutela degli aiutanti ufficiali giudiziari – sia la più importante; così come, forse, non sarebbe inopportuno concedere alla esclusiva competenza degli aiutanti ufficiali giudiziari la facoltà del protesto per le cambiali di minore importo.

Le tariffe per la elevazione del protesto, oltre al pagamento del debito, il più delle volte creano situazioni eccessivamente gravose. Se poi, per disavventura, il titolo va in mano ad un avvocato che ne tira fuori un decreto ingiuntivo, si arriva a situazioni di autentica malinconia, per non dire altro.

ALESI. Avrei qualche perplessità circa l'abbinamento del disegno di legge in esame alla mia proposta perché, mentre il disegno di legge crea la nuova figura del presentatore, la proposta di legge riguarda soltanto la proroga di un pagamento. Inoltre, la mia proposta di legge si basa su norme che sono derivate dalla Convenzione di Ginevra, mentre il disegno di legge riguarda una nuova figura giuridica. Perciò vorrei pregare, in vista anche dell'aspettativa generale, di tenere separato l'esame degli articoli della proposta di legge da quelli del disegno di legge e dare rapido corso all'approvazione della proposta stessa.

Quanto alla modifica proposta dal relatore di togliere al terz'ultimo rigo dell'articolo 1 della mia proposta di legge la parola « anche » e mettere invece « nel secondo o terzo giorno successivo a quello di scadenza », faccio osservare che per le cambiali di cui parlavo, il primo giorno di scadenza è il venerdì.

CAVALLARO FRANCESCO, *Relatore*. Ma il primo giorno di scadenza è il sabato, perché è il primo giorno feriale successivo alla scadenza. Con la proposta di legge si vuole evitare che si possa elevare il protesto nel primo giorno successivo alla scadenza. Perciò, invece di « anche » si può mettere « nel secondo o terzo giorno successivo a quello di scadenza ».

MISASI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Comprendo l'esigenza di ricorrere al comitato ristretto per l'esame del disegno di legge relativo alla creazione della nuova figura del presentatore. Mi rendo anche conto di alcune perplessità suscitate dal disegno di legge. Vorrei chiarire che gli aiutanti ufficiali giudiziari si sono alquanto lamentati di questo disegno di legge, mentre, possiamo garantire, che la lagnanza è priva di fondamento. In realtà, attualmente, c'è una competenza dei notai ed una competenza degli ufficiali giudiziari, ed in quest'ultima si inquadra la competenza sussidiaria degli aiutanti ufficiali giudiziari. Quindi la questione non si pone tanto tra notai e aiutanti, ma tra notai ed ufficiali giudiziari, mentre il vero problema che agita gli aiutanti ufficiali giudiziari si ha nei confronti degli ufficiali giudiziari da cui dipendono e, soprattutto, in relazione al timore che l'ufficiale giudiziario possa servirsi del presentatore, estromettendo l'aiutante. Queste preoccupazioni sono insorte tra gli aiutanti perché l'articolo 4 del disegno di legge prevede che il protesto cambiario deve essere sottoscritto anche dal presentatore, e ciò è stato interpretato nel senso che gli aiutanti ufficiali giudiziari vengono anch'essi considerati presentatori. Quindi, una diminuzione di prestigio per questa categoria. Ma questa che non è una interpretazione, ma una illazione cade, perché il disegno di legge dice che si può ricorrere al presentatore solo quando non c'è la possibilità di disporre dell'aiutante ufficiale giudiziario o quando anche essendoci l'aiutante, non sia sufficiente per l'espletamento del servizio.

C'è poi la preoccupazione del fatto che l'ufficiale giudiziario potrebbe esautorare la categoria degli aiutanti ma, anche qui, c'è da osservare che questi ufficiali giudiziari possono ricorrere ai presentatori solo quando difettino gli aiutanti o non siano sufficienti.

Se, poi, si punta l'accento sul fatto che, essendo aumentato il numero degli aiutanti ufficiali giudiziari, non sarebbe necessario il « presentatore », si può rispondere che il numero degli aiutanti ufficiali giudiziari non è ancora sufficente. Quindi, le preoccupazioni avanzate non hanno ragione di essere. Il disegno di legge istituzionalizza la figura del « presentatore », normalizza la situazione e le da un determinato inquadramento, evitando i possibili aspetti negativi già posti in luce dal relatore, per cui i notai non hanno la possibilità di prevaricare effettuando il servizio dei protesti con un numero veramente eccessivo di presentatori.

Il discorso sui segretari comunali è analogo, in quanto valgono le stesse norme.

Tutto sommato, il disegno di legge risponde, nella sua impostazione, alle eccezionali necessità del momento, e mi permetto di raccomandarne l'approvazione tenendo conto di queste osservazioni. Ritengo che le proposte, che gli onorevoli colleghi vorranno fare, si concreteranno in emendamenti, e vorrei essere messo nelle condizioni di esaminare al più presto queste proposte di modifica. In ogni modo consentitemi di insistere sull'opportunità di tener conto, nel presentare gli emendamenti (e non mi pare sia questa la vera esigenza manifestata nei vari interventi) del contrasto che potrebbe nascere fra notai e aiutanti ufficiali giudiziari e di quello interno tra aiutanti ufficiali giudiziari e ufficiali giudiziari.

Non vorrei che gli emendamenti preannunciati tendessero ad un rovesciamento del sistema per cui un notaio possa – seguendo determinate norme rigorosamente stabilite – servirsi di un numero prefissato di presentatori, mentre l'ufficiale giudiziario debba servirsi dell'aiutante ufficiale giudiziario e, solo ove gli aiutanti mancassero o non fossero in numero sufficienti, rivolgersi al presentatore. Sono questi i due canali sui quali si svolge questa particolare attività. Mi pare anche che con questo sistema si possano garantire le giuste esigenze del servizio senza compromettere il principio.

Ad ogni modo, se si vorrà arrivare a qualche miglioramento, confermo la necessità della tempestiva presentazione degli emendamenti onde poter provocare, altrettanto rapidamente, il parere del Ministero, anche perché esistendo determinati rapporti tra le varie categorie, è necessario evitare di urtare interessi già stabiliti.

Per quanto riguarda la proposta Alesi (numero 1453), il Governo è perfettamente d'accordo sullo spirito del provvedimento. Vorrei anche esprimere il parere che, trattandosi di una proposta diversa dal disegno di legge n. 1525, sarebbe opportuno trattarla autonomamente e procedere ad un sollecito esame in quanto risponde ad un'esigenza reale.

In merito a questa proposta, il Governo, fermo restando il merito proporrebbe una diversa formulazione, che è la seguente:

« Sono assimilati ai giorni festivi legali per quanto concerne i termini di scadenza e quelli della levata del protesto delle cambiali, dei vaglia cambiari, degli assegni bancari e degli altri titoli disciplinati dal regio decreto 21 dicmebre 1933, n. 1736, i giorni che per il personale dipendente dalle aziende ed istituti di credito sono da considerarsi non lavorativi e comportino, ai sensi della legge 24 gennaio 1962, n. 13, la chiusura degli sportelli ».

Praticamente, il testo proposto dal Governo, pur concordando con i criteri informatori della proposta di legge Alesi sulla assimilazione di particolari giorni feriali a quelli festivi, adotta un criterio più corretto, in quanto, dal punto di vista sostanziale, introduce una disciplina generale. Dal punto di vista formale, il nuovo testo non si discosta – come formulazione – dalla vigente disciplina dei termini nei quali può essere levato il protesto, e mi pare che, nella sostanza, il risultato sia identico a quello cui mira la proposta Alesi.

ALESI. Effettivamente il nuovo testo proposto dal Governo risponde ad una delle considerazioni alle quali mi ero richiamato. Due sono le strade che si potevano seguire: quella seguita dalla mia proposta oppure considerare festivo il sabato agli effetti delle scadenze delle cambiali e degli assegni. Il Governo ha scelto la via migliore, quindi aderisco in pieno all'emendamento proposto dal Sottosegretario.

FORTUNA. Anch'io avevo previsto nella formulazione proposta dal deputato Alesi qualche possibilità di confusione con la faccenda del terzo giorno feriale, tanto è vero che avevo preparato un emendamento tenendo conto dell'eventualità di più festività successive. Ritengo, pertanto, che il concetto dell'assimilazione proposto dal Governo sia più preciso e che quindi l'articolo 1 sia da approvare nella nuova formulazione.

Permettetemi ora due parole sul disegno di legge n. 1525. Secondo me, la soluzione trovata dal disegno di legge con la creazione della figura del « presentatore » non è tale da farci dormire tranquilli.

Mi pare, infatti, che la creazione di una nuova figura ibrida di impiegato (pubblico o privato? Dotato di retribuzione che da titolo a previdenza o no? Facente parte dell'organico giudiziario o no? Tutti quesiti dai quali nasceranno certamente confusioni e rivendicazioni a non finire) o coadiutore del pubblico ufficiale sia da sconsigliarsi.

Le ragioni si possono, così, riassumere: primo, non sembra opportuno aggiungere un ulteriore collaboratore, non chiaramente delineato, alle figure del notaio e dell'ufficiale giudiziario; secondo, questo collaboratore non ha una chiara veste né di dipendenza dalla pubblica amministrazione né di privato assuntore di un servizio; terzo, si determina necessariamente una congerie di compensi, conteggi, indagini, controlli al di fuori di quelli possibili nell'attuale situazione data questa nuova figura; quarto, la delicatezza del servizio impone che un'eventuale modifica resti confinata nei limiti della figura del pubblico ufficiale esistente.

Infatti, l'articolo 38 del regio decreto 5 dicembre 1933, n. 1669 prevede che il protesto deve essere fatto con un solo atto da un notaio o da un ufficiale giudiziario. Nei comuni nei quali non esista notaio o ufficiale giudiziario il protesto può essere elevato dal segretario comunale. L'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica del 15 dicembre 1959, n. 1229, sull'ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiuti ufficiali giudiziari, dispone che, qualora particolari esigenze di una migliore distribuzone del servizio lo richiedano, il capo dell'ufficio giudiziario si avvale, con suo decreto, per tutti gli atti, esclusi quelli di esecuzione, dell'opera degli aiuto ufficiali giudiziari addetti allo stesso ufficio. L'articolo 34 estende la facoltà suddetta, stabilendo che « per il compimento degli atti di protesto si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia; gli atti diversi da quelli di notifica o di protesto possono essere eseguiti dagli ufficiali giudiziari addetti agli uffici unici del circondario o del distretto ».

L'articolo 35, a sua volta, chiarisce che « agli aiuti ufficiali giudiziari temporaneamente incaricati del servizio dei protesti cambiari competono i diritti stabiliti dalla legge, esclusi quelli di cronologico e di protesto ».

Allo stato attuale, quindi, la situazione è la seguente: il notaio non può eseguire i protesti che personalmente; l'ufficiale giudiziario può eseguire i protesti personalmente o a mezzo dell'aiuto ufficiale giudiziario solo in casi particolarissimi dettati dalle esigenze di servizio o di impedimento; il segretario comunale può eseguire i protesti soltanto personalmente. Va detto che nei piccoli comuni l'opera del segretario comunale (eventualmente estendendo la facoltà di protesto anche ai messi notificatori del comune) si appalesa del tutto sufficiente a garantire il servizio.

Nei centri più estesi vi sono il notaio (che oggi, normalmente, disdegna il protesto cambiario avendo attività molto più remunerative da seguire) e gli ufficiali giudiziari (i quali accentrano il servizio dei protesti, come l'unico servizio veramente compensativo ad essi affidato). Il ricorso concreto agli aiuti ufficiali giudiziari è solo sporadico.

Quindi, piuttosto che inventare *ex novo* una figura di presentatore, che nel disegno di legge non è in alcun modo definita né come natura dell'impiego né come conseguenza della sua attività (diritto al posto, stabilità, ecc.) e che dà, ovviamente, assai minori garanzie, sembra opportuno, invece, ampliare l'organico degli ufficiali giudiziari e degli aiuto ufficiali giudiziari, estendendo stabilmente e in modo chiaro e preciso anche a questi ultimi il compito della presentazione del titolo e della levata del protesto. L'aumento dell'organico potrà essere rapportato alla mole media dei protesti e degli effetti presentati nella zona per il protesto nell'ultimo anno. In tal modo, con un semplice ritocco del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229 (sull'ordinamento ufficiali giudiziari e aiutanti) si può assicurare al servizio quella continuità che oggi manca, senza aumentare la confusione.

Il problema, quindi, va risolto in modo corretto, potenziando gli istituti esistenti senza creare degli ibridi certamente non consigliabili.

Propongo, quindi, di riesaminare e risolvere la questione con una semplice modifica dell'articolo 68 del regio decreto 5 dicembre 1933, n. 1669 e degli articoli 32 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, estendendo stabilmente, in ogni caso, il diritto ad elevare il protesto anche agli aiuti ufficiali giudiziari secondo le stesse condizioni già previste dall'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, nonché al messo notificatore del comune per quanto di competenza del segretario comunale, il tutto con ampliamento degli organici degli ufficiali giudiziari e, in particolare, degli aiuti ufficiali giudiziari.

Quindi il disegno di legge è da condividere entro tali limiti (ampliamento degli istituti già esistenti). Per quanto riguarda la nuova figura del presentatore, dico un « no » deciso. Infatti, istituendolo l'unico ad avvantaggiarsene è il notaio, che prima rifiutava i protesti per altre più pingui attività ed oggi potrerebbe elevarli a mezzo di « tirapiedi ».

Per quanto riguarda, poi, l'articolo 12 del disegno di legge, pare possa darsi parere favorevole in quanto l'esigenza è sentita ed il meccanismo per ottenere la cancellazione del protesto appare sufficientemente semplice. Se il debitore adempie all'obbligazione nei cinque giorni dalla levata del protesto può, entro il giorno successivo al pagamento, fare istanza, debitamente documentata, al presidente del tribunale, per ottenere la cancellazione del proprio nominativo dall'elenco dei protesti e l'annotazione dell'avvenuto pagamento.

PRESIDENTE. Come dissi all'inizio della seduta i due provvedimenti non sono abbinati, ma unicamente congiunti, per cui dopo la discussione comune sui due testi ciascuno di essi, per quanto concerne l'esame e l'approvazione degli articoli seguirà autonomamente la propria strada. Dall'andamento della discussione mi sembra che la proposta Alesi sia matura per l'approvazione, mentre il disegno di legge ci impegnerà ancora.

Il Governo ha presentato, per la proposta Alesi un nuovo testo dell'articolo 1, accolto dallo stesso proponente. Mi permetterei, anch'io, di presentare un altro emendamento: la soppressione dell'articolo 2. Noi, come Commissione giustizia, siamo abituati a mantenerci nelle regole della normalità e dare alle nostre leggi la rituale *vacatio*. Perciò, dopo avere ascoltato la relazione del deputato Cavallaro Francesco ed i vari interventi, ivi compreso quello del collega Fortuna, mi pare che siamo tutti d'accordo sulla necessità di una valutazione approfondita della materia; siamo tutti d'accordo sulla necessità di uscirne il prima possibile, perché il problema è importante e non si può ammettere che si viva tra il vero e il non vero, tra il falso e il non falso.

L'unica preoccupazione che mi sorge è che questa figura del presentatore – che la Commissione potrà decidere di accogliere o non accogliere o modificare – assume una qualifica di carattere impiegatizio, quasi un rapporto di pubblico impiego. In tal caso abbiamo bisogno del parere della I Commissione Affari costituzionali. È vero che il disegno di legge, sia facendo richiamo ai fidefacenti, sia con la dizione « a mezzo di persone di loro fiducia » lascia intendere una strutturazione privatistica del rapporto, però, nello stesso tempo, ho l'impressione che questa preoccupazione sia legittima.

Se siamo d'accordo, onorevoli colleghi, potremmo chiedere il parere della I Commissione e, nel frattempo, propongo la nomina di un comitato ristretto per l'esame del disegno di legge n. 1525, composto dai colle-

ghi: Bisantis, Presidente; Cannizzo, Cavallaro Francesco, Coccia, De Florio, Galdo, Guerrini Giorgio, Milia e Reggiani. Il comitato ristretto – nello svolgimento dei suoi lavori – terrà conto di tutte le osservazioni del relatore e degli altri componenti la Commissione.

Se non vi sono osservazioni, ritengo che così possa rimanere stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Proseguiamo l'esame della proposta di legge n. 1453.

Dichiaro chiusa la discussione generale e passiamo agli articoli. Do lettura dell'articolo 1.

« In deroga a quanto stabilito dal terzo comma dell'articolo 51 del regio decreto 14 febbraio 1933, n. 1699, il protesto per mancato pagamento di una cambiale a giorno fisso od a certo tempo data o vista, scadente il giorno non festivo immediatamente precedente quello dichiarato non lavorativo per il personale dipendente dalle Aziende ed istituti di credito di cui al regio decreto 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni, e comportante la chiusura degli sportelli bancari può essere levato anche nel terzo giorno feriale successivo a quello di scadenza ».

Come è noto, il Governo ha presentato il seguente emendamento sostitutivo di tutto l'articolo 1, sul quale il relatore e lo stesso presentatore della proposta di legge, onorevole Alesi si sono dichiarati d'accordo. Ne do lettura:

« Sono assimilati ai giorni festivi legali, per quanto concerne i termini di scadenza e quelli della levata del protesto delle cambiali, dei vaglia cambiari, degli assegni bancari e degli altri titoli disciplinati dal regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, i giorni che per il personale dipendente dalle aziende ed istituti di credito sono da considerarsi non lavorativi e comportano, ai sensi della legge 24 gennaio 1962, n. 13, la chiusura degli sportelli ».

Pongo in votazione il testo sostitutivo.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 2.

« La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione ».

Propongo la soppressione di questo articolo.

Trattandosi di emendamento soppressivo pongo in votazione il mantenimento del testo del disegno di legge.

(*Non è approvato*).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto in fine di seduta.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge esaminata nella seduta odierna.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione a scrutinio segreto della proposta di legge:

ALESI: « Deroga, in materia di protesto cambiario, alle norme di cui al terzo comma dell'articolo 51 del regio decreto 14 febbraio 1933, n. 1669 » (1453):

Presenti e votanti	30
Maggioranza	16
Voti favorevoli	29
Voti contrari	1

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Berlinguer Mario, Bisantis, Bosisio, Bova, Cacciatore, Cannizzo, Cavallaro Francesco, Coccia, Darida, De Florio, Del Castillo, Dell'Andro, Fortuna, Galdo, Guerrini Giorgio, Guidi, Martini Maria Eletta, Martuscelli, Migliori, Pellegrino, Pennacchini, Re Giuseppina, Reggiani, Romeo, Sforza, Sgarlata Marcello, Spagnoli, Valiante, Zappa, Zoboli.

La seduta termina alle 11,40.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. ANTONIO MACCANICO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI